SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1184)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRALASCO, GIOVANNETTI, PALA, DERIU, LAI, FIORI e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1980

Interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di portare a compimento il trasferimento, nella zona individuata per la ricostruzione, del centro abitato di Tratalias (Cagliari), reso da anni inagibile per i gravissimi affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu.

Questa diga fu realizzata nel 1954 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'irrigazione delle zone agricole del basso Sulcis.

Subito dopo l'invaso si verificarono sensibili affioramenti idrici agli abitati di Palmas (frazione del comune di San Giovanni Suergiu) e di Villarios (frazione del comune di Giba), che resero insostenibile la situazione delle due frazioni, sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che sotto l'aspetto statico dei fabbricati.

Con l'intervento finanziario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Cassa per il Mezzogiorno e della Regione sarda, per alcune opere infrastrutturali pubbliche, fra il 1960 ed il 1964 si provvide al totale trasferimento dei due summenzionati centri.

Il fenomeno calamitoso delle infiltrazioni, che inizialmente aveva interessato solo marginalmente il comune di Tratalias, denunciò un progressivo aggravamento anche in questo centro abitato che, da ormai oltre quindici anni, è affatto inabitabile sotto il profilo igienico-sanitario per la forte umidità proveniente dal sottosuolo e che, per capillarità, risale sulle murature dei fabbricati pregiudicandone la staticità.

In dipendenza di ciò, il trasferimento in altra zona anche di quest'ultimo abitato divenne improcrastinabile.

A questo fine la Regione sarda, nell'anno 1971, dispose la progettazione generale di massima ed esecutiva per lotti di tutti i lavori necessari per la ricostruzione dell'abitato di Tratalias; nel corso di questi ultimi dieci anni, quindi, si è provveduto, con finanziamenti sui fondi del bilancio ordinario della Regione sarda, nonchè con interventi sui fondi delle leggi n. 588 del 1962, n. 865 del 1971, n. 513 del 1977 e n. 457 del 1978, all'acquisizione dell'intera area necessaria per la ricostruzione dell'abitato, alla realiz-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

zazione di una parte delle infrastrutture primarie e di alcune opere pubbliche (municipio, ambulatorio, scuola media) nonchè alla costruzione di 140 alloggi sui 270 necessari per il totale trasferimento.

Da quanto sopra appare chiaro che il trasferimento di Tratalias, allo stato attuale delle cose, è già in fase di avanzata esecuzione secondo un progetto generale approvato, essendo state realizzate sia importanti infrastrutture di urbanizzazione che quasi la metà degli alloggi occorrenti; questi ultimi, però, sono tutti di proprietà e gestiti dall'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari ed assegnati (o assegnabili), secondo le vigenti disposizioni per l'edilizia economico-popolare, soltanto a coloro che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti (limiti di reddito, non possesso di alloggio in proprietà, ecc.) ed a titolo di locazione.

Per il superamento di tali obiettive difficoltà e, particolarmente, per l'ottenimento del finanziamento della spesa necessaria al completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias (che è stata calcolata in lire 13.000 milioni, tenuto anche conto delle maggiori spese derivanti dalla lievitazione dei costi), è necessario un intervento legislativo e finanziario dello Stato, costruttore dell'invaso dal quale provengono gli affioramenti che hanno reso inagibile il vecchio centro, così chiamato ad una tangibile e doverosa solidarietà nei confronti della popolazione di Tratalias, a giusto indennizzo per una grave ed estesa calamità che ha colpito questo centro nella sua sopravvivenza abitativa e nella sua complessiva organizzazione economico-sociale.

Il presente disegno di legge autorizza, pertanto, la spesa in questione e detta norme quadro cui il legislatore regionale dovrà fare riferimento per la disciplina dei singoli aspetti attuativi dell'intervento.

Così delineati gli obiettivi di fondo ed i contenuti del disegno di legge, si procede all'illustrazione dei vari articoli del provvedimento:

articolo 1: la norma autorizza, a carico del bilancio statale, l'assunzione del finanziamento necessario per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias, calcolato in lire 13.000 milioni, ed indica i tipi di intervento ammissibili con l'utilizzo di tale finanziamento;

articolo 2: si prevede la possibilità, da parte del comune di Tratalias, di concedere in proprietà, all'interno dell'area già acquisita in suo favore per il trasferimento, lotti di terreno edificabile ed urbanizzati a favore di cittadini che, già proprietari di alloggi nel vecchio centro, devono ricostruirli con i contributi previsti dall'articolo 1, limitatamente ad un solo lotto per nucleo familiare.

articolo 3: la norma prevede la possibilità di delegare l'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari a riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1, lettera *a*), e costruire, con tali finanziamenti, alloggi da cedere, poi, in proprietà ai titolari del contributo stesso;

articolo 4: quale necessario supporto progettuale ed urbanistico dell'intervento, la norma rinvia al progetto generale di massima ed esecutivo per lotti, relativo alla ricostruzione dell'abitato di Tratalias, predisposto dalla Regione sarda ed approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno il 2 luglio 1971 in applicazione dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588. Le tipologie edilizie, le caratteristiche planovolumetriche e le opere di urbanizzazione previste da detto progetto, che costituisce — di fatto — il piano regolatore del costruendo nuovo centro abitato, dovranno essere osservate anche per gli interventi da realizzare con il finanziamento statale;

articolo 5: l'articolo attribuisce al patrimonio indisponibile del comune la proprietà dell'intero trasferendo vecchio centro abitato (abitazioni da demolire, abitazioni da recuperare, aree di pertinenza) e la conseguente assoggettazione ad espropriazione per pubblica utilità;

articolo 6: la norma demanda al legislatore regionale l'emanazione della normativa di dettaglio per la sollecita attuazione del presente disegno di legge e, nell'interesse di opportuni snellimenti procedurali, rimanda alla disciplina della vigente legislazione sarda l'intera materia della progettazione, esecuzione e collaudo delle opere da realizzare col presente disegno di legge;

articolo 7: l'articolo, nel dettare le norme finanziarie per la copertura dell'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, prevede la ripartizione in due esercizi finanziari del trasferimento previsto all'articolo 1 a favore della Regione sarda.

Onorevoli senatori, nell'affidare al Senato il disegno di legge, i firmatari ne raccomandano una sollecita approvazione resa anche più urgente da una recente alluvione, che ha costretto numerose famiglie a lasciare le loro già precarie abitazioni per ammassarsi nelle vecchie aule elementari ed in altri edifici comunali anch'essi ridotti in pessime condizioni igienico-sanitarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di risanamento igienico-urbanistico dell'abitato di Tratalias (Cagliari), danneggiato dalle infiltrazioni di acqua provenienti dalla diga di Monte Pranu, è assegnato alla Regione sarda un contributo speciale di lire 13.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, direttamente o attraverso delega al comune di Tratalias, al completamento degli interventi di ricostruzione del centro abitato, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la ricostruzione dei fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le operazioni necessarie;

b) espropriazione, e pagamento degli indennizzi relativi, degli immobili da sgomberare nel vecchio centro abitato e delle aree di pertinenza degli stessi;

c) demolizione degli immobili del vecchio centro e risanamento di quelli interessati da eventuali interventi di recupero in quanto di interesse storico-ambientale;

d) completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree del nuovo centro abitato, nonchè di ogni altra opera pubblica d'interesse locale, ivi comprese eventuali opere di edilizia demaniale e di culto e quelle scolastiche.

Art. 2.

Il comune di Tratalias è autorizzato ad assegnare in proprietà ed a titolo gratuito in favore dei titolari del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), un lotto di area residenziale urbanizzata, già

acquisita in proprietà dal comune, necessario per l'intervento di ricostruzione dell'alloggio, limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa per nucleo familiare.

Analoga assegnazione potrà essere fatta in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo.

Art. 3.

L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari è autorizzato ad attuare programmi di intervento costruttivo a favore dei titolari del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), che ne facciano richiesta e devolvano all'Istituto autonomo per le case popolari il contributo medesimo oltre all'eventuale parte di spesa non coperta da contributo.

L'assegnazione di tali alloggi sarà fatta dall'Istituto autonomo per le case popolari a titolo di proprietà in favore dei predetti titolari di contributo, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge relative all'assegnazione di alloggi costruiti dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 4.

Le caratteristiche e la tipologia dei nuovi alloggi nonchè delle urbanizzazioni primarie e secondarie sono quelle determinate dal progetto di ricostruzione approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione n. 1441/SAR del 2 luglio 1971.

Le opere e gli interventi da realizzare in attuazione della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti e indifferibili.

Art. 5.

I fabbricati e le relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias sono espropriati a favore del comune di Tratalias che, previa attuazione di quanto previsto all'articolo 1, secondo comma, lettera *c*),

acquisisce le aree e gli stabili risanati al proprio patrimonio indisponibile.

I provvedimenti preordinati a tale espropriazione, nonchè all'occupazione d'urgenza degli immobili, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale della Sardegna.

Art. 6.

La Regione autonoma della Sardegna disciplina con propria legge le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 ed il loro ammontare, anche in relazione all'indennizzo di cui alla lettera *b*) del secondo comma dello stesso articolo 1, la misura degli indennizzi dovuti per l'espropriazione del vecchio centro abitato di Tratalias nonchè ogni altro eventuale aspetto attuativo della presente legge.

Per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere indicate nell'articolo 1 si applica la vigente normativa della Regione sarda in materia.

Art. 7.

Lo stanziamento indicato all'articolo 1, primo comma, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1980 e di lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

All'onere complessivo di lire 13.000 milioni si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Per gli anni finanziari successivi al 1980 al relativo onere residuo si provvederà con legge finanziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.